SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1141-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE MACCARRONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1978

Modifica dell'articolo 29 della legge 10 aprile 1951, n. 287, concernente i casi di dispensa dall'ufficio di giudice popolare

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1141 si propone di revocare la dispensa del parlamentare dall'ufficio di giudice popolare, sancita dall'articolo 29 della legge 10 aprile 1951, n. 287.

Il proponente ritiene invero che « tenere il parlamentare nazionale e quello regionale al di fuori delle giurie popolari, se può, *prima facie*, rispondere al principio di garantirne l'attività politica e l'espletamento del mandato parlamentare, rappresenta una ulteriore tappa di separazione tra la società civile e gli eletti, la cui esistenza la pubblica opinione giustamente non più recepisce ».

La Commissione però non ritiene di accogliere questa tesi, soprattutto per una obiezione di fondo conseguente alla incompatibilità, nel vigente ordinamento, fra la qualità di parlamentare e la funzione di magistrato (articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, per la elezione del Senato): poichè il giudice popolare nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali è un giudice vero e proprio, è ovvio che l'incompatibilità viene a sussistere anche fra le funzioni parlamentari e la partecipazione alle giurie popolari.

È stato rilevato altresì che in base all'articolo 35 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (il cui articolo 29 si vuole modificare) sarebbe vietato ad un parlamentare, che fosse scelto per la funzione di giudice popolare, di manifestare preventivamente il proprio convincimento sui fatti che formano oggetto dei procedimenti: quindi verrebbe ad essere espropriato delle funzioni proprie del parlamentare.

In conseguenza, per le sopra esposte motivazioni, la Commissione si è espressa in senso contrario al disegno di legge n. 1141 d'iniziativa del senatore Murmura.

MACCARRONE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

11 ottobre 1978

La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento; osserva tuttavia che in sede di merito si dovrà approfondire il problema della compatibilità tra l'esercizio della funzione di rappresentanza nazionale che svolgono i parlamentari ed il concreto esercizio della funzione di giudice popolare.

MAFFIOLETTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 29 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« Art. 29. - (*Cause di dispensa dall'ufficio*). — Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

1) i Presidenti dei due rami del Parlamento;

2) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

3) i commissari di Governo;

4) i prefetti delle province;

5) i presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali, nonchè i componenti di queste ultime ».